

Al Sig.
Presidente del Senato
Al Sig.
Presidente della Camera dei Deputati
Al Sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Sig.
Ministro della Marina
Mercantile

In data 20 maggio e 22 giugno 1992 sono pervenute a questa Autorità due segnalazioni nelle quali si denunciava la grave distorsione della concorrenza che si verrebbe a creare nel mercato dei servizi di linea internazionali di trasporto merci a seguito della concessione di ingenti aiuti di Stato alle società LLOYD TRIESTINO e ITALIA del GRUPPO FINMARE.

Tali aiuti finanziari sono erogati in base agli stanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1990, n. 383, la quale ha convertito in legge il Decreto Legislativo 18 ottobre 1990, recante interpretazioni e modifiche alle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali.

Nella suddetta legge n. 383 del 17 dicembre 1990 è prevista la facoltà del Ministero della Marina Mercantile di erogare fondi, da devolversi nel quinquennio 1991-1995, a favore dei servizi di linea internazionali di trasporto merci svolti da due società del GRUPPO FINMARE per i quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e al contempo l'indispensabilità per l'economia nazionale. Il finanziamento, dell'ordine di circa 50 miliardi per ciascun anno, dovrà essere ripartito fra le società di navigazione ITALIA e LLOYD TRIESTINO in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi.

Sulla base di un attento esame delle fattispecie denunciate, questa Autorità ravvisa l'esigenza di segnalare l'ingiustificata distorsione della concorrenza derivante dalla concessione dei fondi previsti dalla legge n. 383/90.

Tale alterazione concorrenziale, in primo luogo, è collegata all'applicazione della legge n. 383/90, derivante dall'erogazione di fondi statali ad esclusivo vantaggio di imprese armatoriali pubbliche con il connesso effetto discriminatorio nei confronti delle imprese armatoriali private svolgenti le medesime attività imprenditoriali.

In secondo luogo, nei casi di applicazione della legislazione esaminati da questa Autorità, non paiono sussistere i presupposti che il suddetto atto normativo pone a base dell'erogazione dei fondi, cioè l'indispensabilità del servizio per l'economia nazionale e l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione delle linee.

Il mercato dei servizi di linea internazionali di trasporto merci, infatti, si caratterizza per la presenza di diversi operatori, italiani e esteri, pubblici e privati, in concorrenza tra loro. E' possibile, pertanto, escludere il carattere di indispensabilità delle sovvenzioni di quelle rotte che sono comunque assicurate dal libero mercato ed è da escludere, di conseguenza, la necessità di un intervento statale volto ad assicurare lo svolgimento di servizi regolari di linea sulle rotte medesime.

Alla stessa stregua, la circostanza che su determinate linee si registri la pluriennale presenza di operatori privati che non ottengono sussidi finanziari dal potere pubblico evidenzia la possibilità di operare su tali rotte con una redditività sufficiente a conseguire l'equilibrio economico della gestione e, dunque, l'insussistenza del presupposto dell'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione sulla rotta, previsto dall'atto normativo.

L'utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 383/90 a favore delle società del gruppo Finmare comporta quindi, ad avviso di questa Autorità, una ingiustificata distorsione della concorrenza, in quanto potrebbe consentire alle società beneficiarie di offrire i propri servizi di trasporto ad un costo più basso di quanto possibile per gli altri operatori, danneggiando il corretto funzionamento del mercato attraverso la ingiustificata concessione di sussidi.

Alla luce di queste valutazioni questa Autorità ritiene che dovrebbe essere avviata una riconsiderazione dell'intera disciplina normativa di sostegno finanziario alle imprese armatoriali pubbliche.

Restano, naturalmente fermi i poteri conferiti a questa Autorità dal Titolo I della legge n. 287/90 al fine di perseguire ogni comportamento anticoncorrenziale eventualmente collegato con lo stanziamento dei fondi in questione.

IL PRESIDENTE

Francesco Saja